

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 964-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE ORCIARI)

Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643,
recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in esame, relativo alla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (il cui onere in termini di minori entrate erariali è valutato in 14 miliardi), serve a compensare gli effetti di rincaro che il meccanismo di determinazione dei prezzi di questi prodotti avrebbe scaricato sul mercato nazionale a seguito delle oscillazioni in rialzo fatte registrare dal prezzo medio comunitario dei medesimi prodotti.

Con questa operazione viene pertanto contenuto a 20 lire il litro l'aumento del prezzo di vendita della benzina e sono riassorbiti a carico dell'aliquota erariale dell'imposta di fabbricazione e della correlata sovrimposta di confine le ulteriori 6,75 lire, che insieme costituiscono la differenza indotta da rideterminazione automatica di prezzo secondo gli automatismi del Comitato interministeriale prezzi.

Per questione di coerenza del regime, la riduzione disposta è estesa anche all'aliquota agevolata di cui alla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge n. 32 del 1973 che riguarda la benzina acquistata dai turisti stranieri e dagli italiani residenti all'estero, nonché a quella prevista per il « Jet Fuel JP/4 » destinato alla difesa.

Inutile aggiungere che il provvedimento risulta opportuno e coerente con la manovra di politica economica in atto: esso, infatti, si muove nella logica del contenimento dei prezzi e della lotta all'inflazione ed è pertanto in linea con gli obiettivi invocati. Risulta quindi evidente la validità del decreto-legge presentato dal Governo.

Per mandato ricevuto dalla Commissione nel riferirne favorevolmente, chiedo l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 643 del 5 ottobre 1984.

Relatore, ORCIARI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

17 Ottobre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole rilevando che il provvedimento ha scadenza 31 dicembre 1984. A tale scadenza del termine previsto nel provvedimento per la diminuzione dell'imposta, ove dovesse trovare conferma un andamento crescente del tasso di cambio del dollaro nei confronti della lira, dovrà provvedersi o a trovare la necessaria copertura finanziaria in caso di proroga della diminuzione di imposta o a lasciare inalterato il carico sui prodotti petroliferi aumentando il prezzo di vendita al pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 5 ottobre 1984.

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da lire 63.254 a lire 62.579 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 43.053 a lire 42.378 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 6.325,40 a lire 6.257,90 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine disposte dal presente articolo hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO —
ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI